



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034

email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

Ai genitori dei bambini, degli alunni, degli studenti

Ai docenti

Personale ATA

Atti, Sito Web

CIRC. 33

Oggetto: Adozione Protocollo condiviso Gruppo di Lavoro per la Sicurezza

A seguito di valutazione del gruppo di lavoro altrimenti denominato Comitato Covid costituito a seguito di nomina del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto si rendono note le disposizioni che si rendono necessarie ai fini dell'applicazione del protocollo anti-Covid reso noto sul Sito Web.

Si evidenzia ancora una volta che per il Piano di Prevenzione è indispensabile l'autocertificazione dei genitori dichiarante assenza di stato febbrile e di contatti con malati. In caso di leggero stato febbrile (inferiore a 37.5) o di leggera infezione delle vie aeree l'alunno/a deve essere valutato dal pediatra o dal medico curante e l'accesso a scuola è consentito con certificato medico o screening. In caso di malore in classe o negli ambienti di lavoro (febbre, diarrea, vomito, tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria), come da procedura, per i minori si convocano i genitori e si adottano le misure di emergenza.

Per quanto riguarda le giustificazioni delle assenze, vale a norma di legge l'assunto che le assenze di durata superiore ai 5 giorni, per gli ordini Primaria e Secondaria, o superiori a 3 giorni per la Scuola dell'Infanzia, debbano essere giustificate con certificato medico. Le assenze per motivi familiari possono essere giustificate con autodichiarazione se comunicate formalmente prima della data dell'assenza.

I preposti dovranno garantire la sorveglianza delle misure igieniche adottate, il monitoraggio del green pass degli estranei, dei docenti e del personale ATA.

Ogni docente deve accertarsi, all'inizio dell'ora, della presenza dei dispositivi igienici, della costante areazione dei locali ed in caso di necessità rivolgersi al personale preposto per la disinfezione.

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'

Non si devono formare assembramenti di alunni o genitori all'ingresso della scuola. Distanza di sicurezza con strisce di distanziamento all'esterno della scuola. Tutti gli ingressi devono essere a orari scaglionati per singola classe.

Agli estranei viene richiesto il green Pass, rilevata la temperatura in ingresso e la presenza segnalata su apposito registro per eventuali comunicazioni.

La ricreazione si fa in orari diversi per gruppi/classe dalle 10 alle 11 a cominciare dalle classi di alunni più giovani

I collaboratori scolastici devono assicurare l'accesso ai servizi igienici a un numero adeguato di alunni durante la ricreazione o al singolo alunno/a su richiesta nell'arco della giornata. Deve essere impedita qualsiasi forma di assembramento all'interno dei servizi e la porta esterna deve restare aperta. All'uscita del bagno verranno apposte strisce di distanziamento. I servizi saranno dotati di scarico igienizzante e di gel disinfettante per le mani e di carta. Nell'eventualità di un'interruzione della rete idrica che impedisca il lavaggio delle mani la scuola deve rimanere chiusa.

I collaboratori scolastici dovranno sottoporre a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune ad ogni cambio di gruppo classe; i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare i locali periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti; durante lo svolgimento delle attività motorie/sportive, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 2 metri; le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività in palestra.

Durante i tragitti a piedi per raggiungere la palestra, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso (indossare la mascherina) e all'aperto

A ogni buon fine si prega di dare la massima diffusione a queste direttive di massima con l'allegato protocollo.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Carè



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034

email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

PROTOCOLLO PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

**MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 per l'A.S. 2021/2022 a
CONFERMA e/o INTEGRAZIONE e/o MODIFICA di quanto già
predisposto ed attuato nell'A.S. 2020/2021**

Principali riferimenti normativi:

Piano scuola 2021/22 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)

Protocollo d'intesa del 14.08.2021 PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)

In Sintesi:

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021).

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'

“Green pass” obbligatorio dal 1° settembre 2021, primo adempimento legato alla presa di servizio da parte del personale scolastico, che dovrà formalizzare la propria posizione a seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria.

In ogni caso il green pass è previsto dal DL 111/2021, che afferma: *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2.”*

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 – si legge nella circolare allegata: **Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 del 04/08/2021** – **viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.** Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Si riportano in sintesi le principali disposizioni:

- **è previsto che l'attività scolastica e didattica sia svolta in presenza**, con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in “zona rossa” o “arancione”;
- **è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- **è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti **si applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico.**

Si precisa che riguardo agli studenti il decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica, per gli studenti permangono al momento, quindi, le consuete note regole, integrate e richiamate da quelle sopra riportate.

Relativamente, invece, all'introduzione dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass), per il personale scolastico e relativi controlli e sanzioni, si riporta in sintesi quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del decreto:

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID 19 (Green Pass). I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con le modalità che saranno indicate da successivo DPCM e con possibilità di successive indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione;
- Per il mancato rispetto di tale disposizione il decreto prevede una sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 35 del 22 maggio 2021 (da euro 400 a euro 1000) e la considerazione di “assenza

ingiustificata". A decorrere dal quinto giorno di "assenza" il decreto prevede che il rapporto di lavoro sia sospeso e non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla suddetta Circolare del Ministero della salute.

Facendo apposito riferimento alla certificazione verde COVID19 (green pass) e alla sua acquisizione si riporta quanto stabilito dal DL n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021:

"Art. 9 comma 2.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 3.

ATTIVITA' di COMPETENZA dell'ISTITUTO SCOLASTICO

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, **vengono richiamate di seguito le principali disposizioni generali di natura sanitaria**, per agevolare i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

CONSIDERATO che **il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico**, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare **priorità alla didattica in presenza**, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni.

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1 , comma 1 del **DL n. 111 del 2021** "Nell'anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico- affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, ***"i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.***

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali."

Si stabilisce di applicare le seguenti regole basilari per l'Istituto nel corso dell'A.S. 2021/2022:

- dare attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, informa attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- effettuare la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;

- integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- comunicare a ciascun lavoratore del fatto che lo stesso è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c del DL n. 111 del 2021); provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

L'istituzione scolastica, con **opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione**, comunicherà alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Per l'entrata e l'uscita dall'edificio/i scolastico/i, sono previste regolamentazioni al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Sono disciplinate le modalità che regolano tali momenti e sono stati **previsti ingressi ed uscite ad orari scaglionati**, anche utilizzando **accessi alternativi**, il tutto modulabile in funzione delle esigenze e nel corso dell'anno.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, sarà preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

E' ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, per quanto attuabile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13.08.2021:

In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 20209: "All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale".

1.1 GREEN PASS (art. 1 comma 6 D.L. 111 del 06.08.2021)

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, ovvero le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (GREEN PASS), ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è riconosciuta la retribuzione.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le modalità di verifica saranno indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e con una circolare del Ministro dell'istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che *"i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..."* (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. Ad oggi ancora in corso di definizione le modalità di controllo

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

Viene assicurata la **pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica** di tutti gli ambienti, con la predisposizione di un cronoprogramma ben definito, documentato **attraverso un registro regolarmente aggiornato**.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto già previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'Istituto Scolastico inoltre, per il tramite dei collaboratori e referenti Covid, predispone quanto di seguito:

- assicura quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizza materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantisce la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottopone a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi materiale usato per attività didattica ed educativa, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Particolare attenzione viene data alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno dell'Istituto Scolastico e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la **mascherina di tipo chirurgico**.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre *non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento*.

Nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13.08.2021:

L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 dell'8 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la **mascherina chirurgica** o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR (se ci sarà necessità in funzione dell'evolversi della situazione pandemica e/o di condizioni particolari riscontrabili all'interno dell'Istituto Scolastico).

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, viene preferita, come da raccomandazione, una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso

trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di **almeno un metro** (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile (cit. "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano" come recita il comma 2, lettera b del DL n. 111 del 2021) e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di **due metri tra i banchi e la cattedra del docente**.

Nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13.08.2021:

Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano". Rinviano ai contenuti del "Piano scuola 2021-2022", ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico". Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), si predilige, come da raccomandazione, una didattica a gruppi stabili.

5. DISPOSIZIONI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Relativamente alle attività per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo all'Istituzione scolastica, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, la stessa procederà a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Percorsi di istruzione degli adulti

Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) viene consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

L'utilizzo dei locali adibiti a **mensa scolastica** è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e saranno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la **somministrazione dei pasti**, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Per quanto riguarda le aree di **distribuzione di bevande e snack**, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo (come nel precedente anno scolastico), eventualmente anche nel Regolamento di Istituto (o con una procedura ad hoc), al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Viene garantito un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule scolastiche.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Ulteriori approfondimenti specifici sono disponibili dall'ISS e verranno valutati all'occorrenza tramite i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, dovranno certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione sarà più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo, come suggerito, l'Istituto promuoverà ove e se necessario:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura:

- il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla **circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021** avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. In particolare:

- per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo può limitarsi a 7 giorni, a condizione che, al termine, si faccia un test diagnostico (e l'esito sia negativo) come previsto dalla suddetta circolare della Salute.
- il rientro a scuola di personale e studenti che hanno avuto il Covid-19 deve essere preceduto da tampone negativo e certificazione medica

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.

Tamponi e corsia preferenziale per le vaccinazioni

Le scuole, mediante accordi con le Asl o con strutture diagnostiche convenzionate, potranno utilizzare risorse straordinarie (per l'emergenza) anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria. Il ministero dell'Istruzione ha chiarito che si tratta di interventi mirati a favore dei più fragili, specificatamente coloro che non sono vaccinabili e che risultano, quindi, anche i più esposti al contagio. “Non è quindi previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax”. Si chiede invece di ripristinare la corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente, già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, **il Dirigente scolastico ha costituito una commissione**, con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente scolastico.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Gli USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Il Ministero invierà un'apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal DL n. 111/2021, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

14. DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo **si applica nell'anno scolastico 2021/2022**, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento.

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'